

ne di esse e ricorda che la concessione relativa è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero delle Corporazioni, dell'equivalenza delle prestazioni già in essere a quelle garantite dall'Istituto della Previdenza Sociale.

Esponde le norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale e della sufficienza di esso in rapporto ai nuovi obblighi, per cui ritiene agevole la dimostrazione richiesta. È evidente però che se il trattamento di quiescenza finora stabilito per il personale può essere controffeso agli obblighi stessi, l'amministrazione è tenuta ad adempiere all'altro obbligo stabilito dalla legge sull'impiego privato, nei riguardi dell'indennità di licenziamento, oggi detta di anzianità, obbligo finora assolto dall'Istituto col versamento del proprio contributo alla politica di assicurazione obbligatoria del personale, in misura del 10%, superiore a quella occorrente per garantire l'indennità di anzianità.

È sorta quindi la necessità di rivedere il trattamento di quiescenza e di anzianità del personale per adeguarlo alle nuove esigenze. Tale revisione è già attuata presso vari